

COMMISSIONE IX

LAVORI PUBBLICI

LXIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 APRILE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALDISIO

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazione del Presidente:		PRESIDENTE	794
PRESIDENTE	786	RIPAMONTI, <i>Relatore</i>	794
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		Nuove norme relative alla costruzione e ricostruzione di edifici di culto. (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (3723)	795
GAGLIARDI ed altri: Autorizzazione alla spesa di lire 675.000.000 a titolo di contributo statale per la basilica di San Marco in Venezia. (3417)	786	PRESIDENTE	795, 796, 797
PRESIDENTE	786, 787, 788	RIPAMONTI, <i>Relatore</i>	795, 796
RIPAMONTI, <i>Relatore</i>	786, 788	SULLO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	796, 797
SULLO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	786	AMENDOLA PIETRO	796, 800
	787, 789	GAGLIARDI	796
VIVIANI ARTURO	787, 788	ALESSANDRINI	797
GAGLIARDI	788	LOMBARDI GIOVANNI	797
BONTADE MARGHERITA	788	Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
AMENDOLA PIETRO	788	FRACASSI ed altri: Modifiche e aggiunte alle norme contenute nel decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, nella legge 29 luglio 1949, n. 531 e nella legge 28 dicembre 1952, n. 4436, relative alla maggiorazione dei sussidi da concedere ai danneggiati dai terremoti succedutisi dal 1908 al 1936 incluso. (2466)	800
FRUNZIO	788	PRESIDENTE	800, 801, 802
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		GIORGI	801
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, per la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico. (<i>Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (3458-B)	789	FRACASSI	801, 802
PRESIDENTE	789, 791, 792	SULLO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	801, 802
ALESSANDRINI, <i>Relatore</i>	789, 790, 791, 793	Votazione segreta:	
DE PASQUALE	790, 791, 792, 794	PRESIDENTE	803
SULLO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	790, 791		
	793, 794		
RIPAMONTI	791, 792		
AMENDOLA PIETRO	793		
DI NARDO	793		
Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare. (<i>Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (547-B)	794		

La seduta comincia alle 11.

CIBOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Gagliardi e Fracassi intervengono, senza voto deliberativo, per la discussione delle loro rispettive proposte di legge nn. 3417 e 2466, oggi all'ordine del giorno.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri: Autorizzazione alla spesa di lire 675.000.000 a titolo di contributo statale per la basilica di San Marco in Venezia (3417).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi, Ferrari Aggradi, Toros, Gioia, Schiavon, Lombardi Giovanni, Cibotto, Colombo Vittorino, Armani, Canestrari, Bolla, Bologna, Biasutti, Sciolis, Martina Michele, Monte: « Autorizzazione alla spesa di lire 675.000.000 a titolo di contributo statale per la Basilica di San Marco in Venezia ».

Prima di dare la parola al Relatore, onorevole Ripamonti, devo premettere che presenterò alcuni emendamenti alla legge che, se presi in considerazione dalla Commissione, renderanno necessario il rinvio alla V Commissione.

L'onorevole Ripamonti ha facoltà di parlare.

RIPAMONTI, *Relatore*. Ho sentito che si desidera estendere la portata del provvedimento di legge ad altre opere. Non so se, secondo la prassi, possiamo farlo o se sarà necessario presentare per queste altre opere una nuova e apposita proposta di legge. Avrei piacere di conoscere il pensiero dell'onorevole Ministro in proposito.

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. Se si tratta di stanziamenti di natura analoga e con modalità analoghe, io penso che si possa provvedere con questa stessa proposta procedendo eventualmente anche alla modifica del titolo.

RIPAMONTI, *Relatore*. Allora, io proporrei di rinviare la discussione, riservandomi di svolgere la mia relazione al momento in cui la proposta avrà assunto la sua formulazione definitiva dopo la presentazione degli emendamenti dell'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Quanto ora è stato detto va inteso nel senso che se la Commissione prende in considerazione gli emendamenti che io proporrei, dovremo rinviare la discussione in attesa del parere della V Commissione. E quan-

do la proposta sarà ritornata, se tornerà col parere favorevole, allora la discuteremo.

RIPAMONTI, *Relatore*. Io sono d'accordo.

PRESIDENTE. Allora, se permettete, darò lettura dei miei emendamenti.

Desidero, però, premettere l'osservazione che sono presenti alcuni dei membri della Commissione che qualche mese fa furono a Palermo ed ebbero occasione di visitare il Duomo di Monreale. Siamo dolenti che non tutti siano potuti venire, ma gli amici che sono stati a Monreale si sono resi conto della necessità e dell'urgenza di salvare un monumento che non dico sia pari a quello di San Marco, ma che indubbiamente ha anche esso una fama mondiale ed è conosciuto dovunque, perché è un monumento che rimonta ai primordi dell'era normanna ed è il frutto dell'arte araba e bizantina, veramente singolare per tutta la Sicilia e per tutto il nostro paese.

Ecco gli emendamenti.

All'articolo 1 della proposta di legge n. 3417 presento il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« La spesa di lire 450 milioni, prevista dall'articolo 1 della legge 25 aprile 1957, n. 305, è aumentata a lire 1 miliardo e 350 milioni.

Il suddetto aumento è ripartito in ragione di lire 450 milioni a titolo di contributo per il consolidamento, ricostruzione e restauro di opere nella Basilica di San Marco a Venezia e di lire 450 milioni a titolo di contributo per opere di consolidamento, restauro e manutenzione del Duomo e Chiostro di Monreale ».

L'articolo 2 lo sostituirei con il seguente:

« Ai fini di una razionale esecuzione delle opere la Procuratoria della Basilica di San Marco e la Fabbriceria del Duomo di Monreale sono autorizzate ad anticipare le spese nei limiti degli stanziamenti autorizzati.

Per i conseguenti finanziamenti la Procuratoria della Basilica di San Marco e la Fabbriceria del Duomo di Monreale sono autorizzate a cedere le rispettive annualità residue di contributi ad istituti di credito abilitati al credito a lungo termine ».

L'articolo 3 proporrei di sostituirlo con il seguente altro:

« All'onere derivante dalla presente legge per la concessione dell'ulteriore contributo di lire 450 milioni alla Basilica di San Marco in Venezia si provvede, in ragione di lire 45 milioni per ogni esercizio, con i fondi di cui al capitolo « Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario per

concorsi, contributi e sussidi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in gestione al Magistrato delle acque e provveditorato alle opere pubbliche di Venezia, per l'esercizio 1967-68, ed ai corrispondenti capitoli dei futuri esercizi finanziari fino all'esercizio 1976-77.

All'onere derivante dalla presente legge per la concessione del contributo di lire 450 milioni al Duomo e al Chiostro di Monreale, si provvede, in ragione di lire 30 milioni per ogni esercizio, con i fondi di cui al capitolo « Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1962-63, ed ai corrispondenti capitoli dei futuri esercizi finanziari fino all'esercizio 1976-77 ».

Il titolo, infine, lo modificherei come segue:

« Autorizzazione alla spesa di lire 450 milioni a titolo di ulteriore contributo statale per la Basilica di San Marco in Venezia e di lire 450 milioni per il Duomo e il Chiostro di Monreale ».

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. Preferirei un titolo generico relativo agli edifici monumentali in modo da non dare la sensazione di averne inseriti due di proposito.

PRESIDENTE. D'accordo.

VIVIANI ARTURO. Anche io desidero presentare un emendamento, tendente a stanziare 100 milioni per la Basilica di San Francesco a Siena. È stata già avanzata la relativa domanda al Ministero, essendo stata tale basilica giudicata in condizioni di pericolo.

PRESIDENTE. Mi rendo conto della sua richiesta, onorevole Viviani, ma in questo momento non mi sembra opportuno abbinare troppe richieste.

VIVIANI ARTURO. Guardi che si tratta di una basilica monumentale molto trascurata ed in stato di pericolo. È, d'altra parte, un monumento famoso in tutta Italia. Mi permetto di insistere anche perché fu presentata una proposta di legge che poi venne ritirata nella precedente legislatura. A meno che, come diceva l'onorevole Ministro, facendo un titolo generico non si nomini eventualmente un piccolo Comitato ristretto per esaminare il problema.

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. Io non ho proposto questo.

VIVIANI ARTURO. Lei ha parlato di titolo generico ed io condivido questo parere.

Poiché sono inseriti nuovi emendamenti ed alla fine un accertamento dovrà pur essere fatto, proporrei la nomina di un Comitato ristretto cui devolvere il compito di portare in Commissione, nella prossima riunione, tutti gli elementi precisi in merito.

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. Normalmente, di fronte ad emendamenti di ampliamento di proposte di legge, il Governo tende sempre a dichiararsi contrario, per evitare che un emendamento ne tiri un altro, e così via all'infinito, come capita per le ciliege. E può succedere che una proposta di legge che parte da Venezia finisca per andare a Taormina e per riallacciarsi poi ad altri casi più o meno analoghi di tutta Italia.

In questo caso, però, il Ministro ha ritenuto di poter aderire alla proposta del presentatore Presidente Aldisio, in quanto vi è un precedente di carattere veramente eccezionale e la richiesta raccoglie l'unanimità della Commissione. Prego quindi di considerare questo caso come quella tale eccezione che conferma la regola, dati i particolari precedenti.

Per quanto riguarda il titolo, si era detto giustamente di dargli un carattere più generale, per la forma, ma senza estenderne il contenuto e senza creare commissioni per l'applicazione, perché oggi esiste soltanto l'esigenza di San Marco e quella di Monreale. Non potrei essere favorevole, quindi, che poi si cominci ad ampliare questa proposta con altre proposte aggiuntive. Altrimenti, come l'onorevole Arturo Viviani ha legittimamente avanzato una proposta che riguarda una basilica che gli sta particolarmente a cuore, è probabile che vengano fuori ancora altre proposte. Per quanto riguarda in particolare la sua richiesta, l'onorevole Viviani potrà sempre farne oggetto di una sua proposta di legge, e ne discuteremo al momento opportuno. Vorrei quindi rivolgergli preghiera particolare di non insistere sull'emendamento che potrebbe creare imbarazzo a tutti.

PRESIDENTE. Onorevole Viviani, ne faremo oggetto di un'altra proposta di legge. Anche io ho da proporre un altro contributo, per il tempio di Cefalù, fatto da Guglielmo il Malo e famosissimo nella storia dell'arte. In quella circostanza possiamo metterci d'accordo per presentare una proposta di legge insieme.

Le rivoliamo questa preghiera anche per non pregiudicare o ritardare la possibilità di approvazione di questa proposta di legge nell'interesse di due grandi monumenti nazionali che hanno urgente bisogno di riparazioni.

GAGLIARDI. A sostegno di quanto detto dall'onorevole Presidente, desidero richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che mentre per la mia proposta, che aspettava il suo turno già da molto tempo, è stato reperito il finanziamento, e mentre per l'emendamento per Monreale esiste il precedente importantissimo dell'apposito sopraluogo effettuato proprio dalla Commissione dei lavori pubblici che ha visitato il monumento e ha preso atto della situazione, e quindi il relativo provvedimento si inserisce responsabilmente nella mia proposta, tutte le altre aggiunte invece creerebbero una tale dilatazione della proposta stessa, che anche io, che ne sono il presentatore, mi troverei in gravissimo imbarazzo.

BONTADE MARGHERITA. Onorevole Presidente, poiché sono favorevole all'emendamento dai lei presentato alla proposta Gagliardi, vorrei, se ella consente, apporvi anche la mia firma, per motivi che esporrò poi in sede di discussione generale.

VIVIANI ARTURO. Devo dire che non mi sembra che sia esatto quanto ha detto l'onorevole Gagliardi, e cioè che egli potrebbe trovarsi in difficoltà, come proponente, perché, fra l'altro, la richiesta da me fatta è assai modesta nei confronti delle altre. Non mi sembra quindi giusto escluderla per il momento, dicendo che i due monumenti nazionali presi in esame sono più importanti.

GAGLIARDI. Non ho detto questo, per carità!

PRESIDENTE. Neanche io ho detto che siano più importanti o meno. Però, certamente la basilica di San Marco e il duomo di Monreale sono due monumenti di fama mondiale, conosciuti e famosi dovunque.

Del resto abbiamo un ordine del giorno carico di lavoro. Sull'argomento si sono già espressi il Ministro, il presentatore ed io stesso. Se l'onorevole Viviani insiste, nessuna difficoltà a mettere in votazione la sua proposta di emendamento. Ma, gli sarei grato se, dopo quanto detto, egli non insistesse.

RIPAMONTI, *Relatore*. Penso che l'onorevole Viviani non insista. Però, se fosse possibile, pregherei il Ministro di chiedere alla Commissione Bilancio di esaminare il problema in modo da poter eventualmente provvedere anche all'opera di interesse nazionale segnalata dall'onorevole Viviani. Si tratterebbe in fondo di un impegno di soli 100 milioni, e forse, dando un titolo generale al provvedimento, si potrebbe anche finanziare la sistemazione di quella basilica. Non si tratta di una spesa eccezionalmente rilevante.

AMENDOLA PIETRO. Vorrei pregare vivamente il collega Viviani di non insistere. Altrimenti, esigenze altrettanto apprezzabili di quella segnalata da lui potrebbero essere prospettate da tutti i colleghi, con l'evidente risultato di mandare tutto per aria. Il caso di Monreale è diverso. Qui si tratta proprio di una situazione particolare, perché la Commissione Lavori pubblici a mezzo di una sua delegazione è stata a Monreale e si è resa conto della necessità urgente di provvedere a queste opere di manutenzione straordinaria, e ne abbiamo preso anche personale impegno nei confronti dell'Arcivescovo. Ed anzi, discorrendone col Presidente per studiare la possibilità di mantenere sollecitamente questo impegno, fu richiamato il precedente della proposta Zaccagnini relativa al porto di Ravenna, che poi fu integrata con una proposta Gagliardi relativa al porto di Venezia, e ne venne fuori una proposta di legge concernente e l'uno e l'altro porto. E così, per analogia, si è pensato che, essendovi una proposta Gagliardi relativa alla basilica San Marco di Venezia, questa volta a Venezia potesse aggiungersi senz'altro Monreale. La cosa sta quindi in questi termini. Per quanto riguarda la giusta esigenza prospettata da Viviani, siamo tutti d'accordo che essa debba essere tenuta presente da parte dell'onorevole Ministro, e per quanto possibile soddisfatta.

PRESIDENTE. Riconosco che per la magnifica basilica di San Francesco a Siena bisognerà provvedere. Ma non si può fare tutto in una volta.

VIVIANI ARTURO. Avrei piacere che la Commissione andasse sul luogo a vedere lo stato di urgenza anche per questa basilica.

PRESIDENTE. Onorevole Viviani, la prego di attendere qualche mese e troveremo il modo e la maniera di accontentarla.

VIVIANI ARTURO. Dopo queste assicurazioni, non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il principio-base dei miei emendamenti, rivolti allo stanziamento di 450 milioni a titolo di contributo per opere di consolidamento, restauro e manutenzione del Duomo e Chiostro di Monreale.

(È approvato).

Trasmetterò alla V Commissione (Bilancio) l'emendamento affinché ne valuti le conseguenze finanziarie. Rinvio la discussione della proposta di legge a quando la V Commissione avrà dato detto suo parere.

FRUNZIO. Mi permetterei di pregare l'onorevole Ministro, perché, a sua discre-

zione e naturalmente con la necessaria larghezza di tempo, studi il problema della sistemazione di tutte le chiese monumentali che hanno bisogno di restauro.

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. Posso assicurarla che questa richiesta sarà tenuta nella massima considerazione.

Discussione del disegno di legge: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, per la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico (Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3458-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, per la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico ». Il disegno di legge, già approvato a suo tempo dalla nostra Commissione, ci è tornato dal Senato con alcune modifiche.

Prego l'onorevole Alessandrini di voler illustrare le modificazioni introdotte dal Senato.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Il Senato ci restituisce il disegno di legge 3458-B, che porta modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1959 relativo alla cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico, con alcune modificazioni. Anzi, per essere precisi, la Commissione del Senato ha creato tre articoli aggiuntivi ed ha emendato nel contempo cinque articoli del testo inviato dalla Camera.

Le modificazioni del Senato, ad eccezione di una che mi lascia perplesso, migliorano la legge e la perfezionano. E questo dimostra che una discussione prolungata ha, in molti casi, almeno il vantaggio di dare un documento più perfetto, più idoneo a raggiungere l'obiettivo. Le mie perplessità riguardano l'articolo 3; ma di esso parlerò per ultimo.

All'articolo 6 viene modificato il secondo comma, introdotto nella legge a garanzia degli enti cessionari che, comunque, non avrebbero ricavato dai beni ceduti una somma inferiore a quella spesa, detratto il contributo dello Stato. Il Senato ha inteso precisare questo punto e ha detto che il prezzo di cessione non può essere inferiore alla somma occorrente agli enti proprietari per recuperare gli apporti di carattere patrimoniale per realizzare gli alloggi, e per estinguere i residui debiti con-

tratti per la realizzazione di ogni singolo alloggio.

Ha aggiunto poi un secondo comma nel quale viene chiarito molto opportunamente il metodo di valutazione degli apporti, valutazione che deve essere fatta dall'apposita Commissione provinciale di cui all'articolo 6 del decreto presidenziale. Poiché gli apporti in danaro vengono conteggiati per il loro valore nominale penso che questo emendamento possa senz'altro essere accettato.

All'articolo 11 sono stati soppressi due commi e, precisamente, il secondo ed il terzo che, in sostanza, appesantivano la legge.

All'articolo 13 sono stati fusi i commi 2 e 3 con la sostituzione della dizione: « il socio della cooperativa » con l'altra più propria: « l'assegnatario di alloggio di cooperativa ». Il secondo comma, ripeto, è stato opportunamente ritoccato facendogli assorbire quello successivo; tale modifica va considerata senz'altro opportuna se si pensa che possono esservi degli assegnatari di alloggi che non hanno la regolare posizione di socio e sarebbe quindi ingiusto escludere costoro dalla possibilità di riscatto dell'alloggio, solo perché non sono in regola, sotto l'aspetto giuridico della partecipazione in qualità di socio, con la cooperativa.

All'articolo 15 è stata fatta una aggiunta, nel senso che godono dei benefici previsti da tale articolo (concernente l'istituto autonomo per le case popolari di Messina per riparazioni eseguite a causa di danni di guerra) anche gli acquirenti di immobili in virtù della legge 1° luglio 1955, n. 556. Anche questo provvedimento è accettabile, per quanto devo confessare che non ne conosco con esattezza la portata; penso però che sia giusto mettere sullo stesso piano quelli che hanno avuto l'alloggio in virtù del decreto presidenziale e quelli che lo hanno avuto in virtù dell'altra legge.

Con l'articolo 16 è stata introdotta una nuova norma che si richiama alla legge 8 maggio 1947, n. 399, la quale a sua volta stabilisce provvidenze dirette ad agevolare la ripresa delle costruzioni edilizie. In virtù dell'articolo 3 di detta legge potevano essere costruiti degli alloggi dall'istituto case popolari con il concorso di imprese industriali e gli assegnatari potevano riscattare l'alloggio. La conduzione di questi alloggi e l'eventuale facoltà di riscatto erano sanciti da un'approvazione del Ministero dei lavori pubblici. Poiché si sono verificati dei casi nei quali le condizioni fatte per gli assegnatari di questi alloggi erano migliori di quelle fatte ad altri in virtù

della legge in esame, è stato ritenuto ingiusto aggravare la posizione di alcuni rispetto a quella di altri. È stato perciò introdotto questo articolo 16 che stabilisce che, per gli alloggi costruiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, si applicano le norme della presente legge, fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite dalle convenzioni approvate dal Ministero dei lavori pubblici. Penso che anche questo sia un articolo da dover accogliere perché è rivolto a risolvere un problema specifico con criteri di giustizia.

Il nuovo articolo 17 conferma la validità dei bandi emanati già in precedenza in deroga alle quote di riserva previste dal decreto presidenziale e ritiene valide anche le domande presentate in relazione a detti bandi, fatti salvi i diritti degli enti proprietari di ricostituire, ove necessario, le quote di riserva.

L'articolo 18 è stato emendato nel senso di eliminare il riferimento agli articoli 1 e 6 e di aggiungere invece il riferimento all'articolo 16 che ho poc'anzi commentato. Quindi l'articolo 18 resta così formulato: « Le disposizioni contenute negli articoli 13, 14, 15 e 16 della presente legge hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 ».

Infine, l'articolo 19, aggiunto *ex novo* dal Senato, richiama le norme degli articoli 4, 6 e 12, ultimo comma e le dichiara applicabili *ex tunc*, ossia dalla entrata in vigore del decreto presidenziale a richiesta degli assegnatari degli alloggi.

DE PASQUALE. I quali assegnatari per ottenere questo devono fare domanda.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Sì, devono fare domanda.

L'articolo 20 del nuovo testo non è altro che l'articolo 17 del testo vecchio.

Mi rimane da dire qualche cosa sull'articolo 3, che ho riservato per ultimo. L'articolo 3 praticamente sopprime due commi dell'articolo 4 del decreto presidenziale, che riassumevano il contenuto dell'articolo 31 del testo unico sull'edilizia economica e popolare, ed avevano il fine di escludere dai benefici della legge coloro che avessero comunque avuto in proprietà alloggi costruiti con concorsi o contributi dello Stato o con i mutui di cui alla legge Aldisio 10 agosto 1950, n. 715, ed anche quello di limitare il diritto di cessione in proprietà in ragione del gravame tributario: alla lettera c) dell'articolo 31 si dice

appunto, parlando delle esclusioni, che è escluso chi è iscritto nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito tassabile che, esclusa per intero la parte afferente a redditi di ricchezza mobile di categoria C-1 e C-2 e per metà quella di ricchezza mobile di categoria B, risulti superiore a lire 150.000.

Con l'emendamento apportato dal Senato all'articolo 3 queste limitazioni vengono abolite, per cui tutti hanno diritto di avere un alloggio a riscatto, con i benefici di questa legge. Penso che questo emendamento, così com'è non possa essere accettato, in quanto dà dei benefici a delle categorie di persone che non hanno il diritto di avere tali agevolazioni perché sono già proprietarie di alloggi convenienti e sufficienti per le loro esigenze, oppure hanno un reddito tale che permette loro di procurarsi un alloggio senza bisogno di riscattare una casa costruita col contributo dello Stato. Quanto meno si potrebbe, a mio avviso, elevare il limite di 150 mila lire di reddito imponibile più adeguato alla nuova realtà economica.

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. Desidero rispondere al Relatore a proposito di quanto egli ha detto sull'articolo 3. L'onorevole Alessandrini ha esaurientemente illustrato le ragioni degli emendamenti del Senato, ed io concordo in tutto con lui, tranne che per le riserve da lui fatte in merito all'articolo 3. Ho bisogno, su questo punto, di rettificare la posizione assunta dal Relatore, che io non condivido assolutamente. L'emendamento è stato introdotto su proposta del senatore Romano, ex Ministro dei lavori pubblici, con il parere favorevole del Governo, perché ci siamo trovati di fronte ad una questione che desidero illustrarvi con chiarezza. Che cosa diceva l'articolo 31 del testo unico? Esso diceva che non possono essere assegnati in locazione e in proprietà alloggi a persone che si trovino nelle seguenti condizioni: che abbiano l'abitazione nel centro urbano con un certo imponibile, che abbiano una certa imposta complementare ecc. Il 9 giugno del 1955 fu poi fatta una legge la quale stabiliva che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa tutti coloro che si trovavano nelle condizioni previste dall'articolo 31 avrebbero dovuto essere allontanati dall'alloggio costruito con contributo dello Stato che eventualmente occupassero. E all'articolo 4 della stessa legge si precisava che le disposizioni si applicavano anche quando le assegnazioni fossero avvenute in deroga alle norme comuni per le facoltà discrezionali concesse agli istituti, nonché nei confronti di coloro che nel

corso dell'assegnazione avessero perduto i requisiti per l'assegnazione stessa. Ed era fatto obbligo ai presidenti degli istituti per le case popolari di provvedere entro sei mesi alle relative revoche.

Ora, se le leggi in Italia vengono applicate, noi dobbiamo supporre che oggi non ci siano più assegnatari che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 31, per la ragione molto semplice che vi sono delle precise leggi le quali stabiliscono che coloro i quali si trovano in determinate condizioni devono essere esclusi dal beneficio. Il legislatore non può ammettere ufficialmente che le leggi sono inoperanti!

Affermare quindi che l'assegnatario che si trova in queste condizioni non ha diritto all'alloggio significherebbe provocare, per qualche caso limite, una grande quantità di cause, creare una enorme litigiosità e una conseguente commissione di vigilanza; cosa che, penso, non gioverebbe a nessuno. Ma pur ammettendo che vi siano persone che, contro la legge, hanno oggi questo alloggio, si tratterebbe sempre di persone che lo riscatterebbero. Visto che hanno la casa al fitto di favore di 5 mila lire al mese e sfruttano quindi l'Amministrazione pubblica, tanto vale darla loro a riscatto così che, almeno, si ha il vantaggio di un pagamento immediato. Ora, per alcuni casi limite contro le leggi vigenti è il caso di creare tutta una struttura di controllo?

Ecco la ragione per la quale è parso opportuno accettare la proposta Romano che è una proposta pratica che elimina quelle situazioni di collusione che ne potrebbero scaturire. Il Governo dunque prende posizione favorevole nei confronti dell'emendamento Romano. Oltretutto, poi, ogni modificazione comporterebbe il rinvio del provvedimento al Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La prima modifica riguarda, appunto, l'articolo 3, di cui hanno parlato testé il Relatore e il Ministro.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

« L'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Hanno diritto alla cessione in proprietà coloro i quali sono assegnatari di case contemplate dalla presente legge ».

La VII Commissione del Senato lo ha sostituito con il seguente altro:

« L'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Hanno diritto alla cessione in proprietà coloro i quali sono assegnatari di case contemplate dalla presente legge ».

RIPAMONTI. A proposito dell'articolo 3 e alle dichiarazioni dell'onorevole Ministro, vorrei aggiungere che la forma in cui è stata espressa la modifica apportata dal Senato non elimina la possibilità per gli enti di applicare l'articolo 31 del testo unico anzitutto, perché gli enti, qualora intendano eliminare le posizioni irregolari, possono dare la disdetta per finita locazione prima dell'emissione del bando; inoltre, essendo l'assegnatario in posizione irregolare, pur modificando l'articolo 3, non si può certo evitare l'applicazione della precedente disposizione di legge, che rimane in vigore.

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici.* Se non è contestato prima del bando, in quel momento è assegnatario.

RIPAMONTI. La verifica di legittimità può sempre essere esercitata da parte dell'ente.

PRESIDENTE. Comunque, il ritorno al Senato farebbe perdere molto tempo ed io, pur essendo molto titubante nella interpretazione dell'articolo 3, sono del parere di approvarne la modifica.

ALESSANDRINI, *Relatore.* Io non l'approvo.

DE PASQUALE. Io mi astengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la nuova formulazione dell'articolo 3 approvata dal Senato, di cui do nuovamente lettura:

« L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Hanno diritto alla cessione in proprietà coloro i quali sono assegnatari di case contemplate dalla presente legge ».

(*E approvata.*)

La nostra Commissione aveva approvato il secondo comma dell'articolo 6 nel seguente testo:

« Il prezzo di cessione non può essere inferiore alla somma occorrente agli enti proprietari per estinguere residui debiti contratti da essi per la costruzione di ogni singolo alloggio al netto dei contributi dello Stato ».

La VII Commissione del Senato ha sostituito detto comma con i seguenti due altri:

« Il prezzo di cessione non può essere inferiore alla somma occorrente agli enti proprietari per recuperare gli apporti di carattere patrimoniale, per la realizzazione degli alloggi e per estinguere i residui debiti contratti da essi per la costruzione di ogni singolo alloggio, al netto dei contributi dello Stato.

La valutazione degli apporti di cui al comma precedente sarà effettuata nel caso di apporti in danaro al valore nominale, e nel caso di apporto di natura reale mediante stima, al valore del giorno della deliberazione di cessione, da parte della Commissione provinciale di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 ».

RIPAMONTI. A proposito dell'articolo 6 devo precisare che il contenuto di detto articolo corregge un errore nella dizione dell'articolo 5 ormai approvato, dove si afferma (a parte l'errore di stampa, sicché al posto di « a costo netto » deve intendersi « al costo al netto ») che « per gli edifici costruiti con il contributo dello Stato ed ultimati dopo il 1° luglio 1961 il valore venale degli alloggi deve essere pari al costo al netto dei contributi statali ». Questo valore venale infatti, rappresenta il prezzo di cessione, perché se fosse valore venale andrebbe decurtato del 30 per cento, a norma dell'articolo 4.

Io contesto le parole: « valore venale » che, a norma dell'articolo 4, dovrebbe essere ulteriormente ridotto del 30 per cento, mentre trattasi del prezzo di cessione.

DE PASQUALE. Quindi approveremmo il prezzo di cessione non il valore venale.

RIPAMONTI. Deve essere chiaro che, approvando l'articolo 6, si viene ad evitare ogni possibile errata interpretazione dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione gli ultimi due commi dell'articolo 6, come sono stati approvati dalla Commissione del Senato, in sostituzione dell'ultimo comma del testo da noi approvato a suo tempo:

« Il prezzo di cessione non può essere inferiore alla somma occorrente agli enti proprietari per recuperare gli apporti di carattere patrimoniale per la realizzazione degli alloggi e per estinguere i residui debiti contratti da essi per la costruzione di ogni singolo alloggio, al netto dei contributi dello Stato.

La valutazione degli apporti di cui al comma precedente sarà effettuata nel caso di ap-

porti in danaro al valore nominale, e nel caso di apporto di natura reale mediante stima, al valore del giorno della deliberazione di cessione, da parte della Commissione provinciale di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 ».

(Sono approvati).

All'articolo 11, sono stati soppressi dal Senato il terz'ultimo e il penultimo comma, di cui do lettura:

« L'utilizzazione di tali somme dovrà risultare da appositi programmi da redigersi dagli Enti interessati e da approvarsi dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.

L'estinzione delle passività di gestione di cui alla lettera b) sarà autorizzata dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro ».

Pongo in votazione il loro mantenimento.

(Non è approvato).

La nostra Commissione aveva approvato il secondo comma dell'articolo 13 nel seguente testo:

« Il socio della cooperativa a proprietà indivisa ha comunque il diritto di ottenere il riscatto dell'alloggio costruito con il contributo dello Stato di cui egli è assegnatario ».

La VII Commissione del Senato ha così modificato detto comma:

« L'assegnatario di alloggio di cooperativa a proprietà indivisa ha comunque il diritto di ottenere il riscatto dell'alloggio costruito con il contributo dello Stato e di cui egli è assegnatario, alle condizioni previste dalla presente legge per gli alloggi degli istituti delle case popolari ».

Pongo in votazione detto secondo comma dell'articolo 13 nel testo approvato dalla Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato il primo comma dell'articolo 15 nel seguente testo:

« Gli acquirenti degli alloggi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, non sono tenuti al pagamento di nessuna somma a titolo di rimborso degli oneri gravanti sull'Istituto autonomo per le case popolari di Messina per riparazione a causa di danni di guerra ».

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Gli acquirenti degli alloggi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, ed alla legge 1° luglio 1955, n. 556, non sono tenuti al pagamento di nessuna somma a titolo di rimborso degli oneri gravanti sull'Istituto autonomo per le case popolari di Messina per riparazioni eseguite a causa di danni di guerra ».

Pongo in votazione detto primo comma dell'articolo 15, nel testo approvato dalla VII Commissione del Senato.

(È approvato).

A questo punto la VII Commissione del Senato ha introdotto due nuovi articoli che hanno quindi assunto la numerazione di articoli 16 e 17. Ne do lettura e, se non vi sono osservazioni, li pongo successivamente in votazione:

ART. 16.

Per gli alloggi costruiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, si applicano le norme della presente legge, fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite dalle convenzioni approvate dal Ministero dei lavori pubblici.

(È approvato).

ART. 17.

Resta ferma la validità dei bandi emanati alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, in deroga alle quote di riserva ivi previste, nonché delle domande presentate a seguito della pubblicazione dei bandi stessi.

Gli Enti proprietari hanno diritto alla ricostituzione, ove necessario, della quota di riserva.

(È approvato).

L'articolo 16 — approvato dalla nostra Commissione e divenuto, nel testo del Senato, articolo 18 a seguito dell'approvazione dei due articoli di cui sopra — aveva la seguente formulazione:

« Le disposizioni contenute negli articoli 1, 6, 13, 14 e 15 della presente legge hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 ».

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Le disposizioni contenute negli articoli 13, 14, 15 e 16 della presente legge hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 ».

(È approvato).

La VII Commissione del Senato a questo punto ha inserito un nuovo articolo. Do lettura di questo articolo e, se non vi sono osservazioni, lo pongo senz'altro in votazione:

« Le norme di cui agli articoli 4, 6 e 12, ultimo comma, sono applicabili, a richiesta degli assegnatari interessati, anche agli alloggi ceduti in proprietà, prima dell'entrata in vigore della presente legge, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 ».

(È approvato).

Abbiamo così approvato tutte le modificazioni apportate dalla VII Commissione del Senato al testo che la nostra Commissione aveva approvato a suo tempo.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

AMENDOLA PIETRO. Mi sia consentita a questo punto una raccomandazione vivissima al Ministro, perché dia istruzione ai vari Enti di dare vasta pubblicità a questa legge fra gli interessati.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Mi associo anche io alla raccomandazione, soprattutto per quanto riguarda l'articolo 19.

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. Senz'altro. Daremo disposizioni chiare in proposito.

DI NARDO. Anche io ho una raccomandazione da fare all'onorevole Ministro, alla quale sono sicuro che egli, che è meridionale, aderirà di buon grado, e precisamente per quanto riguarda le famose quote di riserva intese in senso globale. Pregherei che si tenesse conto che, nel meridione queste quote devono essere quanto più ridotte è possibile. In altre parole, quelle quote di riserva, fissate per il 20 per cento per alcuni istituti e per il 30 per cento per le case popolari, devono intendersi nel complesso di tutta l'Italia, stabilendo eventualmente quote maggiori al nord e quote ridotte al sud. Questo perché, come l'onorevole Ministro sa meglio di me, nel meridione vi è una grande deficienza di alloggi in confronto al settentrione.

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. Io in linea di massima sarei favorevole. Non so, però, se questo è un punto di vista approvato da tutta la Commissione e non so fino a che punto sia tecnicamente possibile. La riserva vale per gli istituti singolarmente e quindi penso che forse per l'I.N.C.I.S. si possa fare, mentre senza dubbio è più difficile per le case popolari. Per l'I.N.C.I.S. a sostegno di questa tesi ci sarebbe la considerazione che gli impiegati dello Stato sono in buona maggioranza meridionali, ed è interesse dell'I.N.C.I.S. avere nelle zone del nord, dove i trasferimenti sono più necessari, una riserva maggiore, mentre nel sud, dove i meridionali sono a casa propria, questa riserva è meno importante.

Io accetterei la sua raccomandazione, quindi, più nell'interesse dell'Amministrazione, che nella valutazione dell'indice di affollamento del Mezzogiorno. L'indice di affollamento interessa poco. La quota di riserva è fatta per consentire una certa mobilità di trasferimenti e, poiché i trasferimenti sono quasi tutti verso il nord, sarebbe bene evitare che gli impiegati meridionali trasferiti al nord si trovino a disagio. Di qui l'opportunità che la riserva sia maggiore per il nord.

DE PASQUALE. La quale riserva, poi, praticamente è inamovibile. Quindi non serve a niente.

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. No, dovrebbe essere mobile, perché gli impiegati vengono trasferiti e quindi ad un certo momento dovrebbe esserci questa possibilità. Comunque, terremo presenti le considerazioni fatte.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare (Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato) (547-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare », già approvato dalla nostra Commissione e modificato dal Senato.

L'onorevole Ripamonti ha facoltà di illustrare le modificazioni apportate dal Senato. RIPAMONTI, *Relatore*. Le uniche modifiche riguardano la soppressione di due articoli. Si tratta degli articoli 20 e 21 che sono stati soppressi dalla Commissione dei lavori pubblici del Senato in attesa dell'approva-

zione del noto disegno di legge che da noi aveva il n. 589. La Commissione del Senato, per esigenze tecnico-legislative, non poteva mantenere gli articoli in carenza dell'approvazione del sopradetto disegno di legge n. 589: alla Camera l'approvazione delle due leggi avvenne congiuntamente e per questo il Presidente dell'Assemblea, approvato il progetto di legge n. 589, poté proporre alla Camera di inserire gli articoli 20 e 21 nel testo della n. 547; il Senato, invece, discute disgiuntamente i due provvedimenti e, avendo approvato prima la n. 547 non poteva, per esigenze di tecnica legislativa, dare approvazione agli articoli 20 e 21. Essi vengono soppressi nel testo del progetto di legge n. 547 per essere aggiunti al testo della n. 589. Vale a dire, al momento dell'approvazione al Senato di quest'ultima legge, l'onorevole Ministro dovrebbe proporre i due articoli 20 e 21, oggi soppressi, come emendamenti aggiuntivi alla n. 589.

PRESIDENTE. La Commissione ha ascoltato l'esposizione del relatore: la nostra Commissione aveva approvato i seguenti articoli 20 e 21 che il Senato ha invece soppresso.

Ne do lettura e, non essendovi osservazioni, ne pongo senz'altro in votazione il mantenimento:

ART. 20.

L'aliquota del 50 per cento di cui all'articolo 45 della legge concernente le imposizioni sulle aree fabbricabili e l'importo delle penalità di cui all'articolo 17 devono essere destinati con priorità dal comune alle spese per acquisto o espropriazione delle aree a norma della presente legge e della legge concernente le imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili e alle spese per i servizi di carattere generale di cui all'articolo 19.

(Non è approvato).

ART. 21.

Qualora le aree espropriate ai sensi dell'articolo 13 della legge concernente l'imposizione sulle aree fabbricabili non siano destinate all'edilizia popolare e utilizzate dal comune o cedute ad enti di cui all'articolo 10 della presente legge, il 30 per cento del ricavo delle relative alienazioni deve essere destinato ai fini di cui all'articolo 20 della presente legge.

(Non è approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Nuove norme relative alla costruzione e ricostruzione di edifici di culto (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3723).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme relative alla costruzione e ricostruzione di edifici di culto ».

L'onorevole Ripamonti ha facoltà di svolgere la relazione.

RIPAMONTI, *Relatore*. Il disegno di legge n. 3723 presentato dal Ministro Zaccagnini, che nel testo approvato dal Senato risponde alle istanze di vari deputati che sono state fatte anche oggetto di proposte di legge (Alessandrini, Gagliardi), nella prima parte modifica, integrandola, la legge 18 dicembre 1952, n. 2522. In particolare, prevede per le zone indicate dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, che oltre ad essere a carico dello Stato il contributo per la costruzione del rustico, venga assunta anche la spesa per l'esecuzione degli intonaci interni di tipo civile. Rimane però fermo il concetto che la spesa da assumersi a carico dello Stato, decisa dal Ministro dei lavori pubblici, è stabilita in rapporto al numero dei parrocchiani, vale a dire all'entità della parrocchia. Lo Stato infatti assume a suo carico l'acquisto dell'area e l'esecuzione delle opere fino al rustico con un contributo che non è fissato per legge in modo certo per tutte le parrocchie, ma in rapporto alla entità di ciascuna parrocchia. Con legge di bilancio il Parlamento, di anno in anno, stabilisce lo stanziamento a favore di tutti gli edifici di culto in Italia. L'articolo primo, però, precisa che se le autorità ecclesiastiche intendono costruire un complesso parrocchiale per una spesa superiore a quella ritenuta ammissibile, devono assumersi a loro carico l'impegno di spesa relativo. L'ultimo comma dell'articolo 1 nel testo del Senato prevede che le disposizioni della presente legge si applicano anche per le Chiese distrutte o danneggiate da offese belliche, anche per quanto concerne il loro ampliamento.

All'articolo 2 si precisa che la competenza primaria a stabilire i casi in cui si possono ottenere i benefici previsti dall'articolo 1 è del Ministero dei lavori pubblici, e che le domande devono essere inoltrate, sia pure per tramite della Commissione pontificia per l'arte sacra, direttamente a quel Ministero. Si ribadisce inoltre il principio che l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

All'articolo 3 si stabilisce che l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge è sottoposta alla vigilanza degli uffici del Genio civile (mentre nel vecchio testo il progetto doveva essere approvato dagli organi competenti); cioè il Genio civile è l'organo decentrato dell'amministrazione dei lavori pubblici che approva il progetto e sorveglia la esecuzione delle opere stesse.

Il Capo II: « Concessione di contributi per la costruzione di edifici di culto e di opere annesse » rappresenta una innovazione rispetto alla legislazione vigente in ordine all'attuazione di edifici di culto.

Si autorizza infatti il Ministro dei lavori pubblici a concedere agli ordinari diocesani contributi costanti per 35 anni, nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione e il completamento di complessi parrocchiali.

Si precisa inoltre che il contributo concesso dal Ministero dei lavori pubblici è elevato al 5 per cento per le opere da eseguirsi nelle zone di competenza della Cassa per il mezzogiorno. Penso, a questo proposito, che sarebbe opportuno definire più chiaramente la zona di competenza per il Mezzogiorno, senza limitarsi al solo riferimento alla legge 10 agosto 1950, n. 646.

Il contributo può essere corrisposto direttamente agli enti ed istituti di credito edilizio fondiario, autorizzati dalla legge stessa a concedere i mutui per l'esecuzione delle opere.

Mentre i mutui possono essere somministrati in corso d'opera, secondo l'importo degli stati di avanzamento dei lavori, il contributo viene erogato a partire dal collaudo definitivo delle opere.

All'articolo 7 è precisato che la spesa da ammettere a contributo è determinata dall'importo dei lavori di costruzione e di rifinitura indispensabili per il funzionamento degli edifici, dal costo dell'area che debba essere acquistata (se l'area è già di proprietà della parrocchia non può essere ammesso a contributo l'importo dell'area stessa) e dalle spese generali, che la legge fissa nel 5 per cento, quota normalmente riconosciuta sull'importo complessivo delle opere.

All'articolo 8 si confermano le modalità di presentazione delle domande, come previste dalla legge n. 2522, e si riconferma ulteriormente che l'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Al Capo III è prevista la « Ricostruzione di edifici di culto distrutti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e 13 gennaio 1915 » (spe-

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

riamo che sia l'ultima legge in cui riprendiamo questo tema). Si stabilisce cioè che gli stessi benefici previsti dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2522, così come modificata al Capo I, articoli 1, 2 e 3, possono essere concessi anche per la ricostruzione di edifici di culto distrutti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915.

L'articolo 11 precisa che se più edifici di culto sono stati totalmente distrutti dal terremoto, gli ordinari diocesani possono essere autorizzati ad unificarli nella ricostruzione ed, ancora, a scindere un edificio in due o a cambiare l'ubicazione entro i limiti della propria giurisdizione; la maggiore spesa derivante dalla suddivisione rimane a carico dell'autorità ecclesiastica e sulla legge n. 2522 si può fare affidamento soltanto per la parte riguardante la ricostruzione.

Il capo IV apporta delle modificazioni in materia di riparazione degli edifici di culto danneggiati o distrutti dalla guerra, riprendendo il concetto della possibilità anche in questi casi di unificare o dividere il complesso parrocchiale in rapporto a nuove esigenze, ponendo a carico delle autorità ecclesiastiche i maggiori oneri di spesa derivanti dallo sdoppiamento o dal conglobamento degli edifici.

Il capo V, che riguarda le norme finanziarie, fissa un concetto che noi vorremmo fosse esteso a tutte le leggi che prevedono la concessione di contributi per annualità, cioè che con la legge di bilancio del Ministero dei lavori pubblici venga stabilito il limite di impegno relativo alla spesa in annualità. Questo concetto, onorevole Ministro, vorremmo fosse esteso anche alle leggi nn. 589 e 184.

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. Questo concetto è stato già applicato anche per quei casi.

RIPAMONTI, *Relatore*. Non è stato mai applicato. In tutti i dibattiti sugli stati di previsione della spesa si è affermato che gli ammontari erano identici a quelli dei precedenti esercizi e non si potevano modificare, se non con legge speciale. Con questa dichiarazione sono state respinte specifiche richieste in sede di esame degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. Tecnicamente no. È un problema di fatto.

RIPAMONTI, *Relatore*. Si è discusso, in sede di bilancio del 1959, sul finanziamento della legge n. 408 e alla richiesta della Commissione di adeguare lo stanziamento portando a 3 miliardi, si contrappose che trattandosi di un limite di impegno di spesa in an-

nualità non si poteva procedere che con legge speciale.

Per quel che riguarda il disegno di legge in esame, i contributi variano dal 4 al 5 per cento, e precisamente sono fissati nel 4 per cento per le zone non di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, e nella misura del 5 per cento per le zone che ricadono sotto la Cassa per il Mezzogiorno. Prevedendo un contributo medio fra i due limiti, sono circa 8 miliardi di nuovi complessi parrocchiali che potranno essere finanziati, mentre per i prossimi esercizi si provvederà con legge di bilancio, in sede di discussione degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Mi sembra che con questa legge il Governo abbia dato organica sistemazione alla materia, rispondendo a delle esigenze che si manifestano nelle comunità, con particolare riferimento, onorevole Ministro, alle zone di espansione delle grandi città ed ai nuovi quartieri in formazione, dove i cittadini indubbiamente hanno diritto al servizio religioso, per chi voglia intenderlo solo come servizio. È un diritto dei cittadini, indubbiamente, avere delle attrezzature religiose nel complesso del quartiere, e questa legge rende possibile la costruzione di nuovi complessi parrocchiali.

E mi auguro che all'approvazione della Commissione segua una rapida applicazione, con particolare riferimento alle grandi aree industrializzate, ai poli di sviluppo del meridione, e ai quartieri di nuova formazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMENDOLA PIETRO. Mi riservo di parlare per dichiarazione di voto.

GAGLIARDI. Parlerò molto brevemente, per non ritardare neanche di un minuto l'approvazione del disegno di legge. Non sollevo obiezioni formali circa l'abbinamento delle proposte in esame, abbinamento che sarebbe stato estremamente opportuno se si considerava che io il 19 giugno 1959, e cioè tre anni fa, ebbi, insieme con i colleghi Misasi, Ripamonti, Belotti, Alessandrini, Scarlato, a presentare una proposta di legge in merito. Successivamente l'ottima iniziativa del Governo riordinò la materia ed avemmo il disegno di legge Zaccagnini. Però, evidentemente, avrei voluto che l'abbinamento avesse consentito di prendere atto, se non altro, che un progetto di legge veniva assorbito dall'altro.

Del resto, il Capo III del disegno non è niente altro che l'esatta riproduzione dei

concetti esposti dalla nostra proposta di legge. Quindi vi è una affinità precisa.

Per queste ragioni sostengo che sarebbe stato opportuno un abbinamento, ma non ne faccio nessuna questione formale. Il motivo per il quale mi auguro che da parte della Commissione venga una larga adesione a questo provvedimento è il seguente: qui non si tratta di essere o non essere credenti, uomini di fede o no, cattolici o no; qui si tratta, di fronte ad una esigenza espressa da alcune comunità, di prenderne atto considerandola una esigenza reale e soddisfacendola. Non per nulla, per quanto riguarda la mia proposta e il Capo III del disegno di legge che l'ha recepita, il sistema di finanziamento è quello del contributo sugli interessi dei mutui e non quello del contributo a fondo perduto, così come configurava la legge Aldisio. Questo, appunto, perché si sono volute paragonare le comunità parrocchiali a delle normali comunità di cittadini che chiedono, come per la legge Tupini le cooperative, mutui garantiti dallo Stato, con il contributo del 4 per cento sul tasso. Si tratta di cittadini, uniti in comunità parrocchiali, che si autotassano e si aiutano per costruire questi edifici dedicati alla preghiera. Si sia o no credenti, bisogna rendere atto che lo Stato democratico e interventista, che deve cioè sopprimere alle carenze di mezzi dei cittadini, non può dirarsi indietro il giorno in cui si manifesta anche una esigenza di ordine spirituale da soddisfare, ma deve prenderne atto e, se è vera e reale, deve soddisfarla.

Non mi resta altro che dare la mia adesione al disegno di legge, anche perché esso viene incontro alle necessità di vastissime regioni del nostro paese, dove la presenza degli edifici di culto può contribuire allo sviluppo umano, civile, culturale, oltre che religioso. Perché, se mi consentite una divagazione personale, là dove vi è spiritualità vi è anche civiltà, cultura, sviluppo pieno dell'umanità nostra. Favorendo dunque la creazione di questi edifici di culto compiamo un'opera che resterà meritoria di fronte al paese.

ALESSANDRINI. Mi compiaccio che si sia venuti alla discussione e, spero, all'approvazione di questa legge. Sono stato firmatario della proposta di cui ha parlato un momento fa l'onorevole Gagliardi, e presentatore di un'altra proposta fin dal 14 dicembre 1961. Il contenuto di questa mia proposta è stato assorbito nel penultimo comma dell'articolo 1 del nuovo provvedimento, per cui anch'essa

mia proposta di legge si trova nelle condizioni di quella dell'onorevole Gagliardi.

LOMBARDI GIOVANNI. Mi associo alle parole dell'onorevole Alessandrini, perché anche io sono stato firmatario della proposta di legge.

PRESIDENTE. A dire il vero sono io che non potrei associarmi in quanto col disegno di legge si modifica radicalmente la legge che porta il mio nome. Ma sono lieto egualmente dell'approvazione di questo disegno di legge, in considerazione del bisogno e dell'urgenza di provvedere.

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. Vorrei prendere le mosse da quanto esposto dal nostro Presidente per dire che la legge Aldisio in vigore per i rustici, per i contributi in conto capitale, rimane. Si tratta di aggiungere altri tipi di finanziamento che saranno fatti col sistema del mutuo, quindi con partecipazione attiva anche dei responsabili ordinari diocesani. Lo Stato interviene perché non può non tener conto della popolazione che si sposta verso le città e della conseguente necessità di nuove chiese; ma lo fa fino ad un certo punto, visto che il peso a carico degli ordinari diocesani è abbastanza notevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti e non essendovi osservazioni, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere a totale suo carico i lavori per la costruzione al rustico o per il completamento al rustico di chiese parrocchiali, nonché per la costruzione al rustico di locali da adibire ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione dei parroci.

È altresì a carico dello Stato l'onere per l'acquisto delle aree occorrenti nel caso che queste non siano cedute gratuitamente da altri.

I locali ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione, possono essere costruiti indipendentemente dalla edificazione della chiesa per parrocchie già esistenti o da costituirsi.

Per costruzioni al rustico si intende la costruzione delle fondazioni e dell'ossatura,

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

dei muri in genere e delle tramezzature interne, della copertura, comprese le opere di impermeabilizzazione e di convogliamento delle acque piovane, dei solai, degli infissi, nonché la esecuzione dei lavori di isolamento dall'umidità e di protezione dagli agenti atmosferici come intercapedini, vespai, intonaci esterni o magisteri di faccia vista, esclusi gli impianti, i pavimenti, le rifiniture, le opere d'arte ed esclusi anche gli altari, la vasca battesimale, le balaustre, i banchi e in genere tutto l'arredamento.

Nelle zone nelle quali si applica la legge 10 agosto 1950, n. 646, può essere assunta a carico dello Stato la spesa per l'esecuzione degli intonaci interni di tipo civile.

Il programma annuale delle opere da ammettere a contributo è fissato dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro dell'interno, su proposta della pontificia Commissione per l'arte sacra.

La spesa a carico dello Stato per ciascun edificio è stabilita, in rapporto al numero dei parrocchiani, dal Ministero dei lavori pubblici, sentita la pontificia Commissione per l'arte sacra.

L'Autorità ecclesiastica interessata, qualora ravvisi l'opportunità di costruire edifici di più vaste dimensioni, deve assumersi l'onere della maggiore spesa, da garantirsi con deposito vincolato o con fidejussione bancaria.

I lavori sono affidati in concessione all'Ordinario diocesano competente.

È consentito agli Ordinari diocesani di provvedere alla esecuzione dei lavori di completamento esclusi dal quarto comma mediante impiego delle somme corrispondenti alla valutazione del danno subito da edifici, aventi la medesima destinazione, distrutti a seguito di eventi bellici e nei limiti delle opere ammesse a ricostruzione dall'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 784.

Gli Ordinari diocesani, ove intendano valersi di tale facoltà, devono rinunciare alla ricostruzione degli edifici distrutti ».

(È approvato).

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, è sostituito dal seguente:

« Per ottenere i benefici indicati dall'articolo 1 l'Ordinario diocesano deve presentare domanda, per il tramite della Commissione pontificia per l'arte sacra, al Ministero dei lavori pubblici, allegando al progetto di massima dell'opera una relazione dimostrativa

delle necessità della stessa. Tali atti debbono essere approvati dalla pontificia Commissione per quanto riguarda la rispondenza dell'opera ai precetti della liturgia e dell'arte sacra.

Alla pontificia Commissione per l'arte sacra è corrisposto per ogni progetto, quando entra in fase esecutiva, a titolo di rimborso di spese, lo 0,25 per cento dell'importo della spesa sostenuta dallo Stato.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Il pagamento della somma corrispondente alla spesa delle opere ed all'acquisto delle aree a norma dell'articolo 1 è effettuato dopo il collaudo dei lavori. Sono tuttavia ammesse liquidazioni parziali in corso di opera in base a certificati di avanzamento dei lavori vistati dall'Ufficio del genio civile ».

(È approvato).

ART. 3.

L'articolo 3 della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, è sostituito dal seguente:

« L'esecuzione delle opere previste dalla presente legge è sottoposta alla vigilanza degli Uffici del genio civile.

In ogni progetto è computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza, una somma corrispondente al 5 per cento dell'ammontare dei lavori a carico dello Stato.

La liquidazione di dette spese, per la quota afferente la progettazione, da computarsi nella misura del due per cento dell'importo dei lavori di costruzione al rustico, può essere effettuata in unica soluzione con il primo dei certificati di avanzamento dei lavori.

Il collaudo delle opere è eseguito con le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato. Le spese di collaudo, limitatamente ai lavori eseguiti a carico dello Stato, gravano sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici ».

(È approvato).

ART. 4.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere agli Ordinari diocesani contributi costanti per 35 anni nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiesa parrocchiale, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco.

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

La misura del contributo è elevata al cinque per cento per le opere da eseguire nelle zone nelle quali si applica la legge 10 agosto 1950, n. 646.

(È approvato).

ART. 5.

Nel caso che gli Ordinari diocesani contraggano mutui per la esecuzione dei lavori previsti dal precedente articolo, il contributo è corrisposto direttamente all'istituto mutuante.

Gli enti ed istituti di credito edilizio fondiario e simili, nonché la Cassa depositi e prestiti sono autorizzati a compiere le operazioni di mutuo.

Per i mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti la garanzia è prestata dai Comuni o dalle Province ovvero dalle Diocesi mediante vincolo di usufrutto di rendita consolidata dello Stato e con deposito della stessa presso la Cassa depositi e prestiti.

(È approvato).

ART. 6.

L'ammontare delle annualità del contributo diretto previsto dall'articolo 4 è stabilito in relazione alla spesa ammissibile risultante dal certificato di collaudo.

Il pagamento delle annualità ha inizio dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è intervenuta l'approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo.

I mutui possono essere erogati in corso d'opera a richiesta dell'Autorità ecclesiastica competente, col sistema delle somministrazioni rateali, in base a certificati di avanzamento vistati dal Genio civile, e, per l'ultima rata, in base al certificato di collaudo.

(È approvato).

ART. 7.

La spesa da ammettere a contributo è determinata:

a) dall'importo dei lavori di costruzione e di rifinitura indispensabile per il funzionamento degli edifici;

b) dal costo dell'area che debba essere acquistata;

c) dalle spese generali di progettazione, direzione e collaudo dei lavori, nella misura del cinque per cento degli importi di cui alle lettere a) e b).

(È approvato).

ART. 8.

Per l'istruttoria delle domande intese ad ottenere la concessione dei benefici previsti dagli articoli precedenti si applicano le norme contenute nel Capo I della presente legge.

Alla pontificia Commissione per l'arte sacra è corrisposto per ogni progetto, quando entra in fase esecutiva, a titolo di rimborso di spese, lo 0,25 per cento dell'importo della spesa ammessa a contributo.

L'approvazione dei progetti delle opere ammesse a contributo equivale a dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(È approvato).

ART. 9.

I benefici previsti dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2522, quale risulta modificata dai precedenti articoli 1, 2 e 3, possono essere concessi anche per la ricostruzione dei seguenti edifici di culto distrutti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e 13 gennaio 1915:

1°) chiese cattedrali, parrocchiali, vicariali, succursali e coadiutoriali;

2°) chiese di centri abitati nei quali, per dichiarazione dell'Ordinario diocesano, manchi altra chiesa officiabile idonea ad assicurare alle popolazioni l'esercizio del culto pubblico;

3°) locali annessi o comunque pertinenti alle chiese sopradette, purché adibiti a suo tempo ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione degli ecclesiastici addetti al servizio delle chiese stesse.

La spesa da ammettersi ai benefici suddetti è determinata dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto col Ministero dell'interno, sulla base della perizia del danno presentata dagli Ordinari diocesani e previo esame del progetto approvato dalla pontificia Commissione per l'arte sacra.

(È approvato).

ART. 10.

La concessione dei benefici previsti dall'articolo precedente esclude l'applicazione delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 13 maggio 1915, n. 775 e nella legge 1° aprile 1915, n. 476 e nel testo unico approvato con regio decreto 19 agosto 1917, n. 1399.

(È approvato).

ART. 11.

Per le opere prevedute dall'articolo 9 gli Ordinari diocesani possono essere autorizzati ad unificare due o più edifici, a scindere un edificio in due o più ed a cambiare l'ubicazione entro i limiti della propria giurisdizione, restando a loro carico le spese di trasformazione e di eventuale acquisto di nuove aree.

(È approvato).

ART. 12.

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 784, è sostituito dai seguenti:

« Nella ricostruzione degli edifici di culto indicati nel successivo articolo 2 l'Autorità ecclesiastica può unificare più edifici, scinderli in due o più edifici, ricostruirli con maggiori dimensioni o cambiarne l'ubicazione entro i limiti della propria giurisdizione, impiegando, in tutto o in parte, la spesa riconosciuta ammissibile a carico dello Stato per la ricostruzione di edifici preesistenti e del mobilio che li arredava.

La maggiore spesa eccedente i limiti del danno bellico accertato è sostenuta dalla Autorità ecclesiastica la quale deve garantire il pagamento mediante deposito o fidejussione bancaria.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche ai proprietari degli edifici destinati ad uso di beneficenza ed assistenza ».

(È approvato).

ART. 13.

Il limite di impegno relativo alla spesa in annualità per la concessione dei contributi trentacinquennali di cui all'articolo 4 della presente legge sarà determinato con la legge di bilancio del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari dal 1961-1962 al 1970-71 compreso, per il primo dei quali verrà iscritta nello stato di previsione di spesa di detto Ministero la somma di lire 350 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62 si farà fronte con una quota dei maggiori proventi delle modifiche al regime tributario dei contratti di appalto o delle concessioni di pubblico servizio agli effetti delle imposte di registro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvata).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

AMENDOLA PIETRO. Per dichiarazione di voto. Dichiaro che noi daremo voto contrario al presente disegno di legge, non per vieto spirito anticlericale, perché comprendiamo anche queste esigenze della collettività dei fedeli, anche se essa non coincide numericamente e legalmente con la collettività dei cittadini. Ma daremo voto contrario perché non ci sembra obiettivamente giusto fissare questo limite di impegno nella cifra di 350 milioni, cifra che è da prevedere che andrà ad aumentare nei prossimi esercizi finanziari, quando vediamo che annualmente in bilancio sono stanziati cifre all'incirca della stessa entità, e spesso di gran lunga inferiori, per altre esigenze che invece sono esigenze della intera collettività dei cittadini, intendo riferirmi agli acquedotti, fognature, cimiteri, edifici comunali. Noi pensiamo ai fedeli. Va benissimo. Ma si pensi anche ai cimiteri. Dovrebbe essere maggiormente caro a tutti che si provvedesse anche a queste particolari determinate esigenze.

Ci sembrava quindi più giusto che, prima di deliberare un provvedimento di questa portata, il Governo, così come ne è stato più volte sollecitato e dalla Commissione e dal Parlamento nel suo insieme, avesse provveduto a stabilire un intervento organico, sia pure scagionato in un congruo numero di esercizi finanziari, per venire incontro alle innumerevoli richieste dei comuni nei settori a cui ho accennato più sopra. Ciò non è stato fatto, né si ha notizia che ciò si intenda fare. Per questi motivi noi siamo costretti a dare il nostro voto contrario.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Fracassi ed altri: Modifiche e aggiunte alle norme contenute nel decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, nella legge 29 luglio 1949, n. 531 e nella legge 28 dicembre 1952, n. 4436, relative alla maggiorazione dei sussidi da concedere ai danneggiati dai terremoti succedutisi dal 1908 al 1936 incluso (2466).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Fracassi, Andreucci,

Leone Raffaele, La Penna, Isgrò, Bianchi Fortunato, Simonacci, Baldelli, De Capua, Alba, Radi, Castellucci, Boidi e Frunzio: « Modifiche e aggiunte alle norme contenute nel decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, nella legge 29 luglio 1949, n. 531, e nella legge 28 dicembre 1952, n. 4436, relative alla maggiorazione dei sussidi da concedere ai danneggiati dai terremoti succedutisi dal 1908 al 1936 incluso ».

Il Relatore, onorevole Di Leo, è assente, ma la proposta di legge è così semplice e chiara nella sua formulazione che penso sia possibile procedere alla sua discussione senza bisogno della relazione introduttiva.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Dichiaro, pertanto, aperta senz'altro la discussione generale.

GIORGI. Il nostro gruppo così come si è dimostrato d'accordo per la discussione del provvedimento in sede legislativa non può non essere d'accordo per la sua approvazione. Devo però far rilevare che i provvedimenti presi in seguito ai terremoti del 1908 e del 1915 hanno determinato delle sperequazioni per cui ben 30 comuni sono rimasti esclusi dai benefici previsti dalla legge. A suo tempo, in sede di discussione del disegno di legge n. 2700, presentai in proposito, insieme con l'onorevole Terranova, un ordine del giorno che, per quanto accettato dal Governo come raccomandazione, è rimasto lettera morta. Nella provincia de L'Aquila questa legge ha creato delle sperequazioni tra i cittadini. Infatti, mentre la domanda per ottenere i benefici previsti dalle varie disposizioni di legge può presentarla anche una sola persona, alla riscossione devono assistere tutti; accade, però, che, essendovi dei deceduti, dei minori, molte volte l'atto del magistrato viene ad incidere su questi ultimi in misura maggiore della somma che devono riscattare.

Presento quindi un altro ordine del giorno firmato da tutti i colleghi del mio gruppo che mi auguro non faccia la stessa fine dell'ordine del giorno Giorgi-Terranova.

L'ordine del giorno è così formulato:

« La Commissione Lavori pubblici, mentre approva la proposta di legge n. 2466,

impegna il Governo

perché venga sollecitamente emanato un provvedimento tendente ad estendere i benefici previsti dalla proposta di legge n. 2466, per quanto attiene l'articolo 2, a quanti possono

godere dei benefici previsti dalla legge 27 febbraio 1958, n. 14, ma non li hanno ricevuti in quanto, o per emigrazione, o per decesso di congiunti, si trovano nell'impossibilità di poter dimostrare il loro stato di effettivi proprietari degli immobili danneggiati o distrutti ».

FRACASSI. Gli inconvenienti lamentati in quest'ordine del giorno potranno essere eliminati da un'altra mia proposta di legge. Infatti, mentre questa che stiamo discutendo ora riguarda i terremoti succedutisi dal 1908 al 1936, un'altra proposta, e precisamente la n. 3225 che, all'ordine del giorno dei lavori di questa Commissione, si trova attualmente presso la Commissione Bilancio per il parere, riguarda proprio il problema esposto dal collega Giorgi, tende cioè ad eliminare gli inconvenienti relativi alla riscossione dei contributi. Posso aggiungere che ne ho già sollecitato la discussione.

GIORGI. Sarei grato al Presidente se volesse stabilire subito il giorno in cui verrà discussa la proposta di legge cui ha fatto ora riferimento l'onorevole Fracassi.

PRESIDENTE. Non posso stabilire subito il giorno; posso però impegnarmi a dire che la discuteremo il più presto possibile. Potremmo approvare magari l'ordine del giorno.

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. Ma che significato ha invitare il Governo a presentare un provvedimento quando già ve ne è un altro in materia?

PRESIDENTE. Cercheremo dunque di discutere il più presto possibile la proposta di legge Fracassi che assorbe le richieste formulate nell'ordine del giorno.

GIORGI. Ritiro allora il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Vorrei che l'onorevole Fracassi desse qualche delucidazione sull'articolo 2 della proposta di legge in discussione: non ho ben compreso la portata di questo articolo.

FRACASSI. Signor Presidente, nella relazione è spiegato in termini spiccioli, pratici. Premetto che la presente proposta di legge mira proprio ad eliminare tutti gli inconvenienti che si sono creati attraverso una serie di provvedimenti di legge.

E mi spiegherò con un esempio pratico perché si prevede anche la domanda presentata da persona diversa, non munita di regolare mandato. Si è verificato il caso che io ho fatto redigere un progetto a un ingegnere. Questo ultimo, redatto il progetto, ha presentato tutta la documentazione per conto di Giuseppe Fra-

cassi. In questo caso l'ingegnere non ha avuto un mandato in senso giuridico, ma ha avuto un incarico, di fare il progetto e di presentare la documentazione per conto di una determinata persona. A volte si è verificato anche che, dei componenti la famiglia, uno solo ha presentato la domanda: è accaduto a volte che il fratello maggiore ha presentato la domanda con relativa documentazione per conto del fratello minore, che in quella circostanza era momentaneamente assente dal nucleo familiare. Si è scelta quella dizione appunto per facilitare le cose.

PRESIDENTE. Però è sempre necessario che vi sia almeno uno degli interessati per la richiesta.

FRACASSI. Signor Presidente, questa proposta di legge è stata formulata in collaborazione con i funzionari del Ministero.

SULLO, Ministro dei lavori pubblici. Io credo che il Presidente abbia ragione. Per rimediare basterebbe aggiungere: « purché entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il mandato sia regolarizzato da almeno uno degli interessati ».

In tal modo la cosa è chiarita, perché diamo la possibilità di regolarizzare entro 180 giorni.

PRESIDENTE. Penso che l'emendamento proposto dall'onorevole Ministro possa essere senz'altro accettato. Lo metteremo in votazione quando arriveremo all'esame degli articoli.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 della proposta di legge:

« All'articolo 2 della legge 18 dicembre 1952, n. 4436, è aggiunto il seguente comma:

« Per tutte le ditte che abbiano ottenuto oppure otterranno ai sensi della legge 4 aprile 1935, n. 454, il riconoscimento del sussidio dello Stato posteriormente all'entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme contenute nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 luglio 1949, n. 531 ».

Do ora lettura dell'articolo sostitutivo proposto dal Governo, che, non essendovi osservazioni, pongo in votazione:

All'articolo 2 della legge 28 dicembre 1952, n. 4436, e con effetto dalla data di entrata in vigore della legge medesima, è aggiunto il seguente comma:

« Per tutte quelle ditte che abbiano ottenuto o che otterranno la concessione del sus-

sidio dello Stato ai sensi della legge 4 aprile 1935, n. 454, si applicano le norme contenute nel 2° comma dell'articolo 4 della legge 29 luglio 1949, n. 531 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 della proposta di legge:

« Le domande per ottenere i benefici previsti dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, dalla legge 29 luglio 1949, n. 531, e dalla legge 28 dicembre 1952, n. 4436, sono valide anche se non sottoscritte da tutti gli interessati oppure, se sottoscritte da persona diversa, non munita di regolare mandato ».

Do lettura del seguente emendamento aggiuntivo proposto dal Governo:

« Aggiungere le seguenti parole: purché l'interessato provveda a convalidare il mandato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Pongo successivamente in votazione l'articolo 2 della proposta di legge:

(È approvato).

L'emendamento aggiuntivo:

(È approvato).

L'intero articolo 2 come risulta modificato dall'emendamento testé approvato:

« Le domande per ottenere i benefici previsti dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, dalla legge 29 luglio 1949, n. 531, e dalla legge 28 dicembre 1952, n. 4436, sono valide anche se non sottoscritte da tutti gli interessati oppure se sottoscritte da persona diversa, non munita di regolare mandato, purché l'interessato provveda a convalidare il mandato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 della proposta di legge e, non essendovi osservazioni, lo pongo in votazione:

« Il 2° comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, è sostituito dal seguente:

« I lavori debbono essere iniziati entro il termine di mesi sei dalla data della suddetta comunicazione ed ultimati entro 24 mesi, salvo proroga, sia per l'inizio sia per l'ultimazione, che può essere concessa per giustificati motivi e per un periodo di non oltre due anni ».

(È approvato).

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

Do lettura dell'articolo 4:

« Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940 ».

Il Governo propone di sostituirlo con il seguente altro:

« Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940 ».

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo.
(*E approvato*).

Avverto che la proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, per la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico » (*Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3458-B):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

« Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare » (*Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (547-B):

Presenti	34
Astenuti	11
Votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

« Nuove norme relative alla costruzione e ricostruzione di edifici di culto » (*Appro-*

vato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3723):

Presenti	34
Astenuti	2
Votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	21
Voti contrari	11

(*La Commissione approva*).

e della proposta di legge:

FRACASSI ed altri: « Modifiche e aggiunte alle norme contenute nel decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, nella legge 29 luglio 1949, n. 531, e nella legge 28 dicembre 1952, n. 4436, relative alla maggiorazione dei sussidi da concedere ai danneggiati dai terremoti succedutisi dal 1908 al 1936 incluso » (2466):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldisio, Alessandrini, Amendola Pietro, Angelini Giuseppe, Arenella, Azimonti, Baroni, Beccastrini, Biaggi Francantonio, Biondi, Bontade Margherita, Bottonelli, Busetto, Buzzetti, Carra, Cavazzini, Cengarle, Cianca, Cibotto, Colombo Renato, D'Arezzo, De Pasquale, De Vito, Di Nardo, Frunzio, Giorgi, Lombardi Giovanni, Malfatti, Marconi, Martina Michele, Misefari, Ripamonti, Viviani Arturo e Volpe.

Si sono astenuti:

sul disegno di legge n. 3723: Colombo Renato e Di Nardo;

sul disegno di legge n. 547-B: Amendola Pietro, Angelini Giuseppe, Arenella, Beccastrini, Bottonelli, Busetto, Cavazzini, Cianca, De Pasquale, Giorgi e Misefari.

La seduta termina alle 13,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO